

Bruxelles, 2 maggio 2025
(OR. en)

7710/25

LIMITE

AUDIO 20
CULT 26
TELECOM 102
PI 57
SOC 194
EMPL 128
DIGIT 55
RECH 136
EDUC 91
CONSOM 56
DATAPROTECT 57

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di conclusioni del Consiglio sulla valutazione del quadro giuridico per i servizi di media audiovisivi e i servizi di piattaforma per la condivisione di video - Approvazione

Il gruppo "Audiovisivi e media" ha esaminato il progetto di conclusioni sul tema in oggetto. Il testo allegato ha ottenuto l'accordo di tutte le delegazioni.

Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare l'accordo sul testo allegato e a sottoporlo al Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" ai fini della sua approvazione nella sessione del 13 maggio 2025 e successiva pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Progetto di conclusioni del Consiglio sulla valutazione del quadro giuridico per i servizi di media audiovisivi e i servizi di piattaforma per la condivisione di video

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ricordando i documenti di riferimento di cui all'allegato¹,

RICONOSCE CHE:

1. La direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS)² è il principale atto giuridico che disciplina il mercato dei media audiovisivi dell'UE. A seguito della sua modifica nel 2018, è stata estesa anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di video ed è stato istituito il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), un organismo altamente qualificato composto di rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione.
2. Inoltre, il regolamento europeo sulla libertà dei media (regolamento EMFA)³ sottolinea il ruolo unico dei servizi di media. Il regolamento EMFA istituisce il comitato europeo per i servizi di media ("comitato"), il quale sostituisce l'ERGA e vi succede, con il compito di promuovere l'applicazione coerente ed efficace della direttiva AVMS e del regolamento EMFA. Il regolamento EMFA ricorda inoltre che la tutela della libertà dei media e la tutela del pluralismo dei media sono due dei pilastri principali della democrazia.

¹ L'allegato contiene un elenco dei documenti relativi alle questioni pertinenti.

² Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1) e direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).

³ Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media) (GU L, 2024/1083, 17.4.2024).

3. La chiarezza giuridica e la presenza di norme semplici e coerenti sono importanti per tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e per tutti i fornitori di piattaforme per la condivisione di video. La relazione tra la direttiva AVMS e altri atti giuridici pertinenti dell'UE, in particolare il regolamento sui servizi digitali⁴ e la direttiva sul commercio elettronico⁵, dovrebbe essere chiara. Mentre il regolamento sui servizi digitali e la direttiva sul commercio elettronico hanno stabilito norme orizzontali per le attività dei fornitori di servizi intermediari online, la direttiva AVMS definisce norme settoriali specifiche per contenuto e dovrebbe rimanere il principale quadro giuridico della regolamentazione in materia di audiovisivi al fine di salvaguardare e promuovere l'ulteriore sviluppo di un mercato dei media audiovisivi dell'UE diversificato, equo, sicuro, affidabile e competitivo, nonché di contenuti audiovisivi europei indipendenti, affidabili e diversificati sul piano culturale.
4. Il mercato dei media audiovisivi, le abitudini di consumo e il quadro giuridico generale dell'UE sono in costante evoluzione. A norma dell'articolo 33 della direttiva AVMS, la Commissione europea è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione ex post dell'impatto della direttiva e del relativo valore aggiunto, corredata, se del caso, di proposte per il riesame.
5. Con le presenti conclusioni, il Consiglio intende richiamare l'attenzione della Commissione sui seguenti due aspetti:
- a) la pertinenza della direttiva AVMS nel suo complesso e la sua capacità – in quanto direttiva concernente il mercato interno – di garantire, da un lato, l'equilibrio tra la tutela del principio di sussidiarietà e il rispetto della competenza degli Stati membri di elaborare politiche culturali in linea con i trattati e altre disposizioni del diritto dell'Unione e, dall'altro, il conseguimento di altri obiettivi dell'UE, compreso il buon funzionamento del mercato interno, anche attraverso il principio del paese d'origine;
 - b) alcuni ambiti che sono congiuntamente considerati importanti e che dovrebbero essere inclusi nell'analisi approfondita della Commissione nel quadro della procedura di valutazione.

⁴ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

⁵ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

Dal momento che permangono anche alcuni temi indicati dagli Stati membri, le presenti conclusioni non dovrebbero essere intese come destinate a definire un elenco esaustivo degli ambiti che, secondo il Consiglio, devono essere oggetto di valutazione. L'obiettivo del Consiglio è avviare una discussione basata sui fatti in merito a taluni aspetti del quadro dei media audiovisivi, senza limitare tale discussione né pregiudicare eventuali futuri negoziati sulla direttiva AVMS.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

6. È di fondamentale importanza che l'ambito di applicazione della direttiva AVMS rimanga adattabile nella misura in cui il mercato audiovisivo continua a evolversi. L'ambito di applicazione dovrebbe essere sufficientemente ampio e chiaro da coprire tutti i tipi pertinenti di contenuti e servizi di media audiovisivi offerti nel mercato interno, indipendentemente dai rispettivi mezzi di distribuzione. Sono state rilevate alcune incertezze per quanto riguarda la classificazione delle forme di attività audiovisive online che si stanno sviluppando⁶.
7. Il considerando 3 della direttiva AVMS⁷ ha chiarito che i canali o altri servizi audiovisivi sotto la responsabilità editoriale di un fornitore possono essi stessi costituire servizi di media audiovisivi, anche se sono offerti su una piattaforma per la condivisione di video. Alcuni utenti dei servizi di piattaforma per la condivisione di video (cui spesso si fa riferimento con termini quali "influencer" o "creatori professionali di contenuti"⁸) sono ormai operatori consolidati del mercato dei media audiovisivi che hanno un impatto importante sul mercato e sull'opinione pubblica. I loro servizi sono spesso utilizzati da bambini e giovani. Tuttavia, sono state segnalate alcune incongruenze nel mercato interno per quanto riguarda la classificazione di tali operatori come fornitori di servizi di media audiovisivi⁹.

⁶ Come indicato al punto 8.

⁷ GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69.

⁸ Nella pratica sono utilizzati anche altri termini. Si veda: *Analysis and recommendations concerning the regulation of vloggers* (Analisi e raccomandazioni in merito alla regolamentazione dei vlogger), ERGA, sottogruppo 1, 2021, pag. 3.

⁹ *Mapping report on the rules applicable to video-sharing platforms Focus on commercial communications* (Relazione di mappatura delle norme applicabili alle piattaforme per la condivisione di video – Approfondimento sulle comunicazioni commerciali), OEA, 2022, tabella 14. *Obligations regarding (v)blogs and (v)blogging* (Obblighi relativi ai (video)blog e al (video)blogging), pagg. 34-37; [Learning from the practical experiences of NRAs in the regulation of vloggers](#) (Insegnamenti dall'esperienza pratica delle autorità nazionali di regolamentazione nella regolamentazione dei vlogger), ERGA, sottogruppo 1, 2023, pag. 15; *Reporting on the application of Directive 2010/13/EU "Audiovisual Media Services Directive" as amended by Directive (EU) 2018/1808, for the period 2019-2022* (Relazione sull'applicazione della direttiva 2010/13/UE, "direttiva sui servizi di media audiovisivi", modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808, per il periodo 2019-2022) (SWD(2024) 4 final), pag. 4.

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A:

8. Analizzare se le definizioni della direttiva AVMS contemplino tutti i servizi pertinenti che forniscono contenuti di media audiovisivi e valutare, sulla base di tale analisi, la potenziale necessità di chiarimenti, tenendo conto degli obiettivi e dei valori principali della direttiva, tra cui un elevato livello di protezione degli spettatori (in particolare dei minori), la parità di condizioni e la necessità di proporzionalità. Ciò implica valutare la necessità di chiarire ulteriormente che gruppi specifici di creatori di contenuti sulle piattaforme per la condivisione di video (cui spesso si fa riferimento con termini quali "influencer" o "creatori professionali di contenuti") rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva AVMS.

PROTEZIONE DEI MINORI

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

9. La direttiva AVMS stabilisce norme volte a garantire un elevato livello di protezione dei minori nell'ambito dei servizi audiovisivi lineari e non lineari, nonché dei servizi di piattaforma per la condivisione di video. Consente inoltre agli Stati membri di introdurre norme più dettagliate o più rigorose, a condizione che siano compatibili con il diritto applicabile dell'Unione.
10. Il regolamento sui servizi digitali istituisce un quadro normativo armonizzato e orizzontale applicabile ai servizi intermediari online, compresi i servizi di piattaforma per la condivisione di video. Impone ai fornitori di piattaforme online di adottare misure adeguate e proporzionate per proteggere i minori e impone ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi di individuare, analizzare e valutare con diligenza i rischi sistemici derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del loro servizio. La direttiva AVMS apporta un valore aggiunto prevedendo norme specifiche che si applicano ai fornitori di ogni dimensione, determinando quali contenuti audiovisivi – sia editoriali che di comunicazione commerciale audiovisiva – possano essere nocivi per i minori.
11. La natura internazionale dei servizi a richiesta di media audiovisivi e di piattaforme per la condivisione di video maggiormente utilizzati solleva sfide normative che devono essere affrontate avvalendosi dei meccanismi di cooperazione previsti dal diritto dell'Unione.

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A:

12. Esaminare se, alla luce dell'evoluzione delle realtà del mercato e delle abitudini di consumo, le norme vigenti garantiscano ancora in modo adeguato un elevato livello di protezione dei minori da contenuti potenzialmente nocivi o inadatti che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale nell'ambito di servizi che forniscono contenuti audiovisivi – sia editoriali che di comunicazione commerciale audiovisiva – in tutti gli Stati membri, come anche parità di condizioni per tutti i pertinenti operatori del mercato audiovisivo, tenendo conto nel contempo della natura dei servizi.
13. Analizzare l'interazione tra le norme della direttiva AVMS e quelle del regolamento sui servizi digitali, al fine di esaminarne la coerenza e la chiarezza dell'applicazione per quanto riguarda i contenuti audiovisivi in relazione alla protezione dei minori, tenendo conto della necessità di assicurare un adeguato livello di protezione nelle piattaforme per la condivisione di video.

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

14. Impegnarsi, nel quadro dell'attuale ambito di applicazione della direttiva AVMS, in una cooperazione transfrontaliera più stretta e più efficace in materia di protezione dei minori, in particolare rafforzando la capacità delle autorità nazionali di regolamentazione e di altre autorità competenti di affrontare efficacemente le violazioni individuate nel caso dei servizi di media audiovisivi e la mancata applicazione delle misure nel caso dei servizi di piattaforme per la condivisione di video. Ciò è particolarmente importante per i servizi che si rivolgono a un ampio pubblico in altri Stati membri dell'UE al fine di garantire una protezione rapida ed efficace.
15. Promuovere il dialogo e la cooperazione con le entità non governative e i ricercatori, al fine di raccogliere conoscenze e buone pratiche sull'efficace protezione dei minori nonché promuovere iniziative proattive di alfabetizzazione mediatica e cinematografica pensate per i minori.

OBBLIGHI DEI FORNITORI DI PIATTAFORME PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

16. I contenuti audiovisivi rappresentano un elemento molto importante, attraente e vivace di un ambiente digitale. L'attrattiva dei contenuti audiovisivi ha reso i fornitori di piattaforme per la condivisione di video attori di primo piano nel mercato dei media audiovisivi, senza che siano soggetti agli stessi obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi. La crescita dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video acuisce la concorrenza per gli spettatori e la comunicazione commerciale audiovisiva, ponendo maggiori sfide per i fornitori di servizi di media audiovisivi.
17. Lo sviluppo dei servizi di piattaforme per la condivisione di video ha creato nuove opportunità per le persone in termini di libertà di espressione e accesso alle informazioni. Tuttavia, questo rapido sviluppo comporta contestualmente rischi significativi per gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video e per la società in generale.
18. Sebbene i fornitori di piattaforme per la condivisione di video, quali definiti dalla direttiva AVMS, non abbiano responsabilità editoriale per i contenuti accessibili tramite i loro servizi¹⁰, essi hanno un'influenza determinante in termini di cura, presentazione e visibilità di tali contenuti, che, ad esempio, possono avere un impatto significativo sulla formazione dell'opinione pubblica. Data la loro influenza, hanno un'importante responsabilità per quanto riguarda la protezione del pubblico in tale ambiente.

¹⁰ Salvo che non siano anche classificati come fornitori di servizi di media audiovisivi.

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A:

19. Valutare le soluzioni esistenti fornite dalla direttiva AVMS, tenendo nel contempo conto delle pertinenti norme dell'UE, come quelle previste nel regolamento sui servizi digitali, e della loro applicazione alle piattaforme online che sono anche servizi di piattaforma per la condivisione di video, e valutare se le attuali disposizioni della direttiva AVMS relative ai servizi di piattaforma per la condivisione di video siano sufficienti a proteggere il grande pubblico dai danni e dagli altri rischi per la società che derivano dai contenuti audiovisivi disponibili sulle piattaforme per la condivisione di video nonché a promuovere la parità di condizioni, anche nel settore delle comunicazioni commerciali audiovisive.
20. Analizzare la necessità di modifiche, tenendo nel contempo presente che vi è bisogno di chiarezza giuridica e coerenza normativa, come pure del valore aggiunto apportato dalle norme della direttiva AVMS sui servizi di piattaforma per la condivisione di video, nonché l'eventuale necessità di semplificare le norme applicabili alle piattaforme online.

MISURE E POLITICHE A SOSTEGNO DEI CONTENUTI E DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

21. Il crescente problema della diffusione della disinformazione e della manipolazione delle informazioni e delle ingerenze da parte di attori stranieri continua a rappresentare una delle maggiori sfide che le democrazie europee devono affrontare. Sebbene i media tradizionali, e in particolare gli organi di informazione del servizio pubblico, siano considerati una fonte affidabile di informazioni dai cittadini della maggior parte dei paesi europei, lo sviluppo dinamico della tecnologia, il ruolo crescente delle piattaforme online globali, compresi i social media, e il rapido aumento dell'uso dell'intelligenza artificiale hanno cambiato le abitudini dei consumatori e stanno avendo un profondo impatto sul mercato dei media.

22. Le piattaforme online globali possono fungere da punti di accesso ai contenuti mediatici, seguendo modelli di business che tendono a una disintermediazione dell'accesso ai servizi di media e del loro utilizzo, il che può condurre a una polarizzazione dei contenuti e a una disinformazione amplificate.
23. La pubblicità costituisce una fonte di finanziamento molto importante per gli organi di informazione e i servizi di media audiovisivi. Tuttavia, la crescente importanza che le piattaforme online e i servizi di piattaforma per la condivisione di video rivestono tra il pubblico, soprattutto tra le giovani generazioni, ha portato a una diminuzione degli introiti pubblicitari per i media tradizionali, e in particolare per i servizi di media audiovisivi. Condizioni di parità potrebbero contribuire a garantire che i fornitori di servizi di media monetizzino sufficientemente i loro contenuti nel contesto della transizione digitale.
24. In considerazione della rapida evoluzione del modello di fruizione dei contenuti e della necessità di preservare e promuovere il pluralismo dei media e la diversità culturale, la direttiva AVMS ricorda la possibilità, per gli Stati membri, di adottare alcune misure volte a promuovere contenuti di interesse generale (rilievo dei servizi di media audiovisivi di interesse generale di cui all'articolo 7 bis della direttiva), a determinate condizioni e nel rispetto del diritto dell'UE.
25. Le misure di promozione della visibilità potrebbero essere utili per rafforzare l'accesso a media pluralistici nel panorama audiovisivo online e promuovere una maggiore parità di condizioni tra i fornitori di servizi di media audiovisivi e le piattaforme per la condivisione di video, nonché gli sviluppatori e i fabbricanti di dispositivi e interfacce, che possono fungere da gatekeeper per l'accesso ai contenuti e ai servizi dei media attraverso i loro sistemi di raccomandazione e interfacce. Inoltre, la visibilità dei contenuti prodotti in conformità degli standard giornalistici può costituire uno strumento efficace nella lotta contro la disinformazione e la manipolazione delle informazioni e delle ingerenze da parte di attori stranieri.
26. Alla luce di altri atti giuridici dell'UE, le attuali disposizioni della direttiva AVMS sono diventate poco chiare per quanto concerne la misura in cui gli Stati membri possono adottare disposizioni in materia di promozione della visibilità relativamente alle imprese stabilite in altri Stati membri.

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

27. Valutare, se del caso, l'efficacia delle misure nazionali volte a promuovere contenuti di interesse generale, anche prendendo in considerazione la pertinenza dello sviluppo di efficaci sistemi nazionali atti a conferire visibilità, lasciando impregiudicata e rispettando pienamente la libertà mediatica dei servizi di media interessati, compresa la loro indipendenza, e nel rispetto del diritto dell'UE.
28. Sostenere le iniziative di autoregolamentazione e di coregolamentazione adottate dalle organizzazioni e dagli organi di informazione pertinenti i cui obiettivi principali sono contrastare la disinformazione e la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, responsabilizzare i cittadini e rafforzare la loro fiducia, salvaguardando nel contempo l'etica e gli standard giornalistici.
29. Apportare un sostegno strutturale ai fornitori di servizi di media che forniscono contenuti prodotti in conformità degli standard giornalistici e rafforzare il pluralismo dei media introducendo politiche per i fornitori di servizi di media che applicano standard giornalistici professionali, al fine di contribuire all'aumento della quantità di contenuti significativi nei servizi di media audiovisivi e sulle piattaforme per la condivisione di video senza comprometterne l'indipendenza.
30. Proseguire gli sforzi volti a promuovere e sostenere l'alfabetizzazione mediatica, che conferisce ai cittadini gli strumenti necessari per utilizzare i media in modo efficace e sicuro.

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A:

31. Dialogare periodicamente con gli Stati membri in merito ai risultati del dialogo strutturato tra i fornitori di VLOP (in particolare quelli che rientrano nella definizione di servizi di piattaforma per la condivisione di video), i rappresentanti dei fornitori di servizi di media e altri soggetti interessati chiave, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle iniziative di autoregolamentazione volte a proteggere gli utenti dai contenuti nocivi, comprese le iniziative tese a contrastare la disinformazione, tenendo conto dell'eredità dell'ERGA nel monitorare il rispetto, da parte dei firmatari, del codice di buone pratiche dell'UE sulla disinformazione e dati i nuovi settori di competenza del comitato creato dal regolamento europeo sulla libertà dei media.

32. Effettuare una mappatura delle esperienze e dei vincoli attuali nel garantire il debito rilievo nel contesto dei media digitali transfrontalieri, valutare le interazioni delle norme in materia di visibilità con il diritto dell'UE ed esaminare in che modo i regimi atti a conferire visibilità possono affrontare efficacemente la questione dei servizi pertinenti, compresi i servizi soggetti alla giurisdizione di altri Stati membri¹¹ e in conformità del diritto dell'UE.
33. Monitorare l'impatto delle norme vigenti sulla sostenibilità dei media europei all'interno dell'ecosistema digitale e sulla parità di condizioni nel mercato dei media audiovisivi, in particolare nel settore della pubblicità.
34. Continuare a favorire l'effetto leva degli aiuti pubblici rivedendo l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, ivi compreso, se del caso, il regolamento generale di esenzione per categoria sugli aiuti di Stato, tenendo conto della necessità, per gli Stati membri, di sostenere e rafforzare strutturalmente i fornitori di servizi di media.

ACCESSIBILITÀ DEGLI EVENTI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER LA SOCIETÀ

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

35. L'articolo 14 della direttiva AVMS, che disciplina gli eventi di particolare rilevanza per la società, riguarda solo le emittenti. Tuttavia, gli eventi sportivi non sono più distribuiti e consumati solo attraverso servizi di media audiovisivi lineari, ma sono sempre più spesso resi disponibili attraverso altri servizi, con accesso limitato e a pagamento. Di fatto, gran parte del pubblico nazionale potrebbe essere privata del libero accesso a tali eventi, che rivestono una particolare rilevanza sociale e culturale.

¹¹ Secondo la relazione sull'attuazione e l'applicazione transfrontaliera del quadro giuridico europeo per i servizi di media digitali e audiovisivi (*Report on the implementation and cross-border enforcement of the European legal framework for digital and audiovisual media services*) (sottogruppo 4 dell'ERGA, 2024, pag. 2), il rilievo dei servizi di interesse generale è stato difficile da applicare a livello transfrontaliero.

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A:

36. Analizzare i principali sviluppi nel settore della distribuzione di eventi di particolare rilevanza per la società e valutare se l'ambito di applicazione soggettivo dell'articolo 14 della direttiva AVMS continui a essere pertinente per salvaguardare l'ampio accesso a tali eventi.

COOPERAZIONE E SITUAZIONI TRANSFRONTALIERE

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

37. Le procedure di cooperazione bilaterale, in particolare attraverso il memorandum d'intesa dell'ERGA, si sono rivelate strumenti importanti ed efficaci per affrontare le questioni transfrontaliere e hanno consentito di trovare un buon equilibrio tra la libertà di ricevere i servizi, da un lato, e la salvaguardia di altri valori fondamentali nel mercato audiovisivo europeo, dall'altro. Anche la cooperazione multilaterale attraverso il comitato (ex ERGA) e il comitato di contatto è uno strumento prezioso per affrontare le sfide transfrontaliere. Oltre a ciò, l'articolo 14 del regolamento europeo sulla libertà dei media introduce nuove soluzioni per rafforzare ulteriormente la cooperazione strutturata delle autorità di regolamentazione dei media nel mercato interno, conferendo nel contempo al comitato un ruolo di primo piano nel promuovere l'attuazione coerente della direttiva AVMS in tutta l'Unione.
38. Alcuni problemi specifici nelle disposizioni vigenti della direttiva AVMS¹², principalmente all'articolo 2, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 3, sono stati tuttavia individuati dall'ERGA e segnalati dagli Stati membri, con particolare riferimento ai casi che riguardano i servizi di media audiovisivi provenienti da paesi terzi.

¹² *Report on the implementation and cross-border enforcement of the European legal framework for digital and audiovisual media services* (Relazione sull'attuazione e l'applicazione transfrontaliera del quadro giuridico europeo per i servizi di media digitali e audiovisivi) (sottogruppo 4 dell'ERGA, 2024, pag. 5 e pagg. da 14 a 17); *The practical application and future of cross-border enforcement of media law* (L'applicazione pratica e il futuro dell'applicazione transfrontaliera del diritto in materia di media) (sottogruppo 1 dell'ERGA, 2023, pag. 8).

39. Anche nell'ambiente online sono stati rilevati alcuni problemi in relazione all'applicazione transfrontaliera¹³. L'articolo 15 del regolamento europeo sulla libertà dei media prevede un nuovo meccanismo specifico per le autorità di regolamentazione dei media volto ad agevolare l'effettiva applicazione transfrontaliera degli obblighi imposti ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video dalla direttiva AVMS. La nuova disposizione dovrebbe contribuire a ridurre tali problemi.

INVITA LA COMMISSIONE EUROPEA A:

40. Monitorare l'applicazione e l'efficacia dei nuovi strumenti di cooperazione forniti dal regolamento europeo sulla libertà dei media.
41. Valutare le disposizioni transfrontaliere vigenti stabilite nella direttiva AVMS, al fine di garantire l'effettiva applicazione delle norme di tale direttiva nel mercato interno, con particolare riferimento ai fornitori di servizi di paesi terzi, tenendo conto degli sviluppi del mercato.
42. Valutare l'applicazione pratica dei meccanismi transfrontalieri previsti dalla direttiva sul commercio elettronico per quanto riguarda i servizi di piattaforma per la condivisione di video, rispettando nel contempo l'importanza del principio del paese d'origine quale norma fondamentale del mercato interno e tenendo conto della necessità che l'UE garantisca un livello elevato di protezione dei minori e rispetti e promuova il pluralismo dei media e la diversità culturale.

INVITA GLI STATI MEMBRI A:

43. Impegnarsi in un'ulteriore cooperazione attiva e nello scambio di buone pratiche al fine di risolvere problemi specifici nei casi transfrontalieri.

¹³ *Report on the implementation and cross-border enforcement of the European legal framework for digital and audiovisual media services* (Relazione sull'attuazione e l'applicazione transfrontaliera del quadro giuridico europeo per i servizi di media digitali e audiovisivi) (sottogruppo 4 dell'ERGA, 2024, pagg. 17-18); *The practical application and future of cross-border enforcement of media law* (L'applicazione pratica e il futuro dell'applicazione transfrontaliera del diritto in materia di media) (sottogruppo 1 dell'ERGA, 2023, pag. 9).

Riferimenti

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

- Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1);
- Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69);
- Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("Direttiva sul commercio elettronico") (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1);
- Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media) (GU L, 2024/1083, 17.4.2024);

- Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1);
- Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024);

Parlamento europeo

- Risoluzione del Parlamento europeo del 9 maggio 2023 sull'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi riveduta (GU C, C/2023/1062, 15.12.2023);

Consiglio dell'Unione europea

- Conclusioni del Consiglio sul sostegno agli influencer in quanto creatori di contenuti online (GU C, 2024/3807, 23.7.2024);
- Conclusioni del Consiglio sulla salvaguardia di un sistema mediatico libero e pluralistico (GU C 422 del 7.12.2020, pag. 8);

Commissione europea

- *Reporting on the application of Directive 2010/13/EU "Audiovisual Media Services Directive" as amended by Directive (EU) 2018/1808, for the period 2019-2022* (Relazione sull'applicazione della direttiva 2010/13/UE, "direttiva sui servizi di media audiovisivi", modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808, per il periodo 2019-2022) (SWD(2024) 4 final);
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - I media europei nel decennio digitale: un piano d'azione per sostenere la ripresa e la trasformazione (COM(2020) 784 final);
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+) (COM(2022) 212 final);
- Comunicazione della Commissione - Orientamenti relativi all'applicazione pratica del criterio di funzionalità essenziale della definizione di "servizio di piattaforma per la condivisione di video" a norma della direttiva sui servizi di media audiovisivi (GU C 223 del 7.7.2020, pag. 3);
- Comunicazione della Commissione - Orientamenti a norma dell'articolo 33 bis, paragrafo 3, della direttiva sui servizi di media audiovisivi relativi all'ambito di applicazione delle relazioni degli Stati membri sulle misure di promozione e sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica (GU C 66 del 23.2.2023, pag. 3);

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Contrastare la disinformazione online: un approccio europeo (COM(2018) 236 final);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1) *Ultimo aggiornamento: 1° luglio 2023;*

Consiglio d'Europa

- *Guidance Note on countering the spread of online mis- and disinformation through fact-checking and platform design solutions in a human rights compliant manner* (Nota orientativa sulla lotta alla diffusione della disinformazione e della disinformazione online attraverso la verifica dei fatti e soluzioni di progettazione di piattaforme nel rispetto dei diritti umani), 24^a riunione del comitato direttivo sui media e la società dell'informazione (CDMSI) del Consiglio d'Europa, 29 novembre - 1° dicembre 2023;

Osservatorio europeo dell'audiovisivo

- *The protection of minors on VSPs: age verification and parental control* (La protezione dei minori sulle piattaforme per la condivisione di video: verifica dell'età e controllo parentale), OEA, 2024;
- *AVMSDigest Safe screens: protecting minors online* (Compendio sulla direttiva AVMS - Schermi sicuri: proteggere i minori online), OEA, 2024;
- *Mapping of national rules applicable to video-sharing platforms: Illegal and harmful content online* (Mappatura delle norme nazionali applicabili alle piattaforme per la condivisione di video: contenuti illegali e nocivi online), OEA, 2022;
- *Mapping report on the rules applicable to video-sharing platforms – Focus on commercial communications* (Relazione di mappatura delle norme applicabili alle piattaforme per la condivisione di video – Approfondimento sulle comunicazioni commerciali), OEA, 2022;
- *New actors and risks in online advertising* (Nuovi attori e rischi della pubblicità online), OEA, 2022;
- *IRIS Special 2023-1: Public interest content on audiovisual platforms: access and findability* (Contenuti di interesse pubblico sulle piattaforme audiovisive: accesso e reperibilità), OEA, 2023;
- *Media literacy and the empowerment of users* (Alfabetizzazione mediatica e empowerment degli utenti), OEA, 2024;

Osservatorio europeo dei media digitali

- *Guidelines for Effective Media Literacy Initiatives* (Orientamenti per iniziative efficaci in materia di alfabetizzazione mediatica), EDMO, 2024;

Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA)

- *ERGA's views on the future priorities for media policy* (Pareri dell'ERGA sulle future priorità della politica in materia di media) (ERGA, 2024);
- *Relazione vlogger 1 - Analysis and recommendations concerning the regulation of vloggers* (Analisi e raccomandazioni in merito alla regolamentazione dei vlogger) (sottogruppo 1 dell'ERGA, 2021);
- *Relazione vlogger 2 - How to identify and localise vloggers and regulate their commercial communication?* (Come identificare e localizzare i vlogger e regolamentarne la comunicazione commerciale?) (sottogruppo 1 dell'ERGA, 2022);
- *Learning from the practical experiences of NRAs in the regulation of vloggers* (Insegnamenti dall'esperienza pratica delle autorità nazionali di regolamentazione nella regolamentazione dei vlogger) (sottogruppo 1 dell'ERGA, 2023);
- *The implementation(s) of article 28b of the AVMSD: national transposition approaches and measures by video-sharing platforms* (Attuazioni dell'articolo 28 ter della direttiva AVMS: approcci e misure nazionali di recepimento adottati dalle piattaforme per la condivisione di video) (sottogruppo 1 dell'ERGA, 2022);
- *Overview document on the exchange of best practices regarding Arts. 7a and 7b of the AVMSD* (Documento di sintesi sullo scambio di migliori pratiche concernenti gli articoli 7 bis e 7 ter della direttiva AVMS) (sottogruppo 1 dell'ERGA, 2021);
- *The practical application and future of cross-border enforcement of media law* (L'applicazione pratica e il futuro dell'applicazione transfrontaliera del diritto in materia di media) (sottogruppo 1 dell'ERGA, 2023);
- *Report on the implementation and cross-border enforcement of the European legal framework for digital and audiovisual media services* (Relazione sull'attuazione e l'applicazione transfrontaliera del quadro giuridico europeo per i servizi di media digitali e audiovisivi) (sottogruppo 4 dell'ERGA, 2024);
- *Report on ERGA MoU implementation in 2024 and its 4 years of functioning* (Relazione sull'attuazione del memorandum d'intesa dell'ERGA nel 2024 e sui suoi 4 anni di funzionamento) (sottogruppo 1 dell'ERGA, 2025);

Altri

- Codice di buone pratiche sulla disinformazione 2022:
<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation>;
 - Relazioni nazionali sulle misure di alfabetizzazione mediatica a norma della direttiva sui servizi di media audiovisivi per il periodo 2020-2022.
-